

OGGETTO:

Dott. (Omissis) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota n. 962 del 08.05.18 con la quale il Dott. (*Omissis*) ha trasmesso a questo Ufficio il ricorso ex art. 25, c. 4, L. n° 241/1990 avverso il riferito diniego di accesso, riguardante la documentazione dettagliatamente specificata nell'istanza del 09.03.18 rivolta al Comune di (*Omissis*):

CONSIDERATO:

- che l'istanza avanzata dal Dott. (*Omissis*) fa seguito ad altre di analogo tenore alle quali il Comune di (*Omissis*) e la (*Omissis*) (quale Concessionaria del Comune per la riscossione dei tributi) hanno mostrato di ottemperare, addirittura fissando un incontro allo specifico fine di chiarire la fattispecie;
- che all'esito dell'incontro anzidetto il Responsabile Finanziario del Comune,
 con nota n. 3068 del 08.05.18, ha trasmesso al ricorrente ulteriore documentazione oltre a quella precedentemente messa a disposizione dello stesso;
- che deve dunque ritenersi che le Amministrazioni interessate abbiano consentito al Dott. (*Omissis*) l'accesso a tutta la documentazione disponibile, ponendo il medesimo nella condizione di esaminare ed estrarre copie della stessa;

RICHIAMATE le Decisioni n. 19 del 10.08.17, n. 32 del 20.12.17, n. 15 del 19.03.18, n. 20 del 04.05.18 assunte da questa Difesa Civica su precedenti analoghe richieste di riesame ex art. 25, c. 4, L. n° 241/1990 presentate dal Dott. (*Omissis*);

TENUTO CONTO che analoga istanza è stata anche oggetto di pronuncia da parte della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi con provvedimento del 29.02.16, alla quale il ricorrente si era precedentemente rivolto;

RILEVATO:

- che la mera reiterazione di richiesta di accesso agli atti amministrativi o, più in generale di un'istanza alla PA già esaminata e non fondata su elementi nuovi, diversi e sopravvenuti rispetto alla richiesta originaria, non vincola ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente, già frapposto al medesimo soggetto istante;
- •che la suddetta Amministrazione nel rappresentare l'attività svolta in merito alla questione in argomento, ha sostenuto di aver prodotto al ricorrente tutta la documentazione richiesta o comunque in possesso dello stesso Ente;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, non è accertabile se il Comune detenga documentazione ulteriore e diversa da quelle già consegnata all'istante;

TENUTO CONTO che non è logicamente ammissibile procedere al riesame del diniego di accesso a documenti ulteriori dei quali non si ha la certezza della esistenza in quanto il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente;

Per le motivazioni in narrativa,

DECIDE

- 1. di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza presentata dal dott. (*Omissis*) volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia della documentazione meglio esplicitata in epigrafe,
- 2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.